

IPOTESI DI ACCORDO

ESODO ANTICIPATO VOLONTARIO

In Padova, il giorno 19 dicembre 2007

tra la BANCA ANTONVENETA S.P.A.

e

le Segreterie dell'Organo di Coordinamento delle RR.SS.AA.

premessi che

- con l'Accordo nazionale del 28 febbraio 1998 si è convenuto di istituire presso l'INPS il "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di riorganizzazione;
- con Verbale di Incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 e con delibera assunta dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà per il personale delle Aziende di Credito in data 26.2.2001 si è infatti previsto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 158 del 28 aprile 2000, recante il Regolamento istitutivo del Fondo medesimo, vengano erogate anche nell'ipotesi in cui un'azienda destinataria del suddetto Regolamento, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, attivi una procedura di "esodo volontario", anche al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi;
- l'attuazione delle riorganizzazioni previste dal Piano Industriale 2006-2008, ha determinato un fenomeno di eccedenze di personale caratterizzato da

BANCA ANTONVENETA S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

disomogeneità nella distribuzione territoriale delle stesse ed ha altresì evidenziato l'esigenza di procedere ad un riassetto anche della Direzione Centrale in funzione dell'organizzazione della Rete;

- ricorrono così i presupposti per poter accedere, su base volontaria, al "Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito";

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2. la Banca Antonveneta e le OO.SS. concordano nel dare avvio all'attuazione di un nuovo piano di esodazioni volontarie che alla data del 30 giugno 2008 dovrà essere contenuto entro le 300 unità;
3. in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL e dal Verbale di Incontro in sede ABI del 24/1/2001, tale problematica verrà affrontata con i seguenti strumenti:
 - ricorso ad incentivazioni all'esodo anticipato volontario;
 - ricorso, su base volontaria, ai sensi e per gli effetti del DM n. 158/2000 e successivo DM n. 226/2006, al "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito" istituito presso l'INPS con il medesimo Decreto;
 - attivazione di iniziative di natura formativa di cui all'art. 6 del Regolamento del Fondo Esuberi, materia questa che formerà oggetto di un separato apposito accordo.
4. Le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro interesseranno i dipendenti in servizio alla data della stipula del presente accordo che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) abbiano già maturato o matureranno finestra AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) entro il 1° gennaio 2009 e comunque non abbiano raggiunto i 64 anni di età;
 - b) matureranno finestra AGO nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2009 e il 1° gennaio 2014, secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti,

BANCA ANTONVENETA S.P.A

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

mantenendo un periodo massimo di 60 mesi tra la data di cessazione dal servizio e l'apertura della finestra AGO, ai sensi e per gli effetti del DM n. 158/2000;

5. Ai lavoratori di cui al precedente punto 4, lettera a), verranno riconosciute le indennità una tantum così commisurate:

Età alla data di risoluzione del Rapporto di lavoro	N. di mensilità lorde
Fino a 58 anni	20
59 anni	18
60 anni	16
61 anni	15
da 62 anni e fino a 62 anni e 6 mesi	12
da 62 anni e 6 mesi a 63 anni	10,5
Oltre i 63 anni e fino a 64 anni	9

6. ai lavoratori di cui al precedente punto 4, lettera b) saranno erogati i trattamenti previsti dal D.M. n. 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato D.M.;
7. Le adesioni al Fondo di solidarietà di cui al presente verbale dovranno essere manifestate secondo le modalità operative che verranno comunicate con immediatezza dall'Azienda, con presentazione delle relative richieste entro il 30 novembre 2008, con espressa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva;
8. Le uscite del personale di cui al precedente punto 4, lettera a), avverranno a maturazione dei requisiti pensionistici (finestra AGO) e comunque entro il 31.12.2008;
9. Le uscite del personale che aderirà al Fondo di solidarietà di cui al punto 4, lettera b) avverranno in un periodo compreso entro 60 mesi dall'apertura della finestra AGO e comunque non oltre il 31 dicembre 2008;
10. L'Azienda comunicherà al lavoratore l'accoglimento della domanda e la data di cessazione entro 60 gg. dalla ricezione. La Banca potrà differire nel tempo, fino ad un massimo di tre mesi oltre la data prevista di uscita e comunque non oltre il 31.3.2009 le uscite di dipendenti che, per specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative, possano incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate;

BANCA ANTONVENETA S.P.A

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

11. Le adesioni dovranno essere manifestate compilando l'apposito modulo, allegato al presente Accordo, di cui lo stesso costituisce parte integrante, da inoltrare alla Banca unitamente alla "certificazione contributiva" dell'I.N.P.S. (ECOCERT), in modo da consentire all'Azienda di tener conto - ai fini dell'accertamento dei requisiti - della complessiva anzianità contributiva;
12. Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo e relativo alle caratteristiche delle prestazioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente alle imprese del credito" istituito presso l'INPS con il D.M. n. 158/2000, si fa rinvio alla circolare dell'I.N.P.S. n. 55 dell'8 marzo 2001 copia della quale verrà posta a disposizione del personale;
13. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne l'incidenza in relazione alla posizione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro non sia ancora stato risolto, al fine di individuare una soluzione;
14. Le Parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno da luglio a dicembre 2008, con cadenza mensile ed entro la prima decade, al fine di verificare in maniera congiunta l'ulteriore processo di esodo e l'accoglimento di tutte le domande presentate nonché per una valutazione complessiva della situazione e dei relativi impatti sulla realtà operativa della Rete. A tal riguardo la Banca ribadisce il proprio impegno a tenere in prioritaria considerazione l'esigenza di funzionalità della Rete stessa mettendo in atto tutte le iniziative ed interventi necessari.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso le procedure propedeutiche all'attivazione del Fondo di solidarietà di cui sopra.

La presente ipotesi di Accordo rimane subordinata all'approvazione dei competenti Organi.

BANCA ANTONVENETA S.P.A

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

Spettabile

BANCA ANTONVENETA

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il, matricola n., in servizio presso(tel. Ufficio), in relazione alle previsioni dell'Accordodicembre 2007, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver maturato n. settimane contributive al, come da allegato estratto conto certificativo rilasciato dall'INPS ex art. 54 legge n. 88/89 (c.d. ECOCERT) e, ove sussistano ulteriori posizioni assicurative, n. estratto/i conto aggiornato/i rilasciato/i dai relativi Enti Previdenziali/Amministrazioni di pertinenza.

Esprime la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.), da intendersi irrevocabile ed incondizionata, sino all'esaurimento della graduatoria degli aventi titolo, rinunciando espressamente al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì che (**barrare le caselle che interessano**):

- A. Ha già maturato o maturerà entro il i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO (art. 4, lettera a), dell'Accordo dicembre 2007, con decorrenza dal (finestra AGO), come da allegato calcolo effettuato dall'INPS ovvero da un Patronato;
- B. maturerà entro il 1° gennaio 2014 il diritto (finestra AGO) alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO secondo le disposizioni attualmente vigenti, comunque entro un periodo massimo di permanenza nel Fondo di 60 mesi successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.M. 28.4.2000, n. 158 e successivo n. 226/2006. Dichiara, al riguardo, che:
 - maturerà la propria finestra di uscita AGO il..... (compresa entro la finestra I.N.P.S. massima del 1° gennaio 2014), allegando relativo calcolo effettuato dall'I.N.P.S. ovvero da un Patronato.
 - raggiungerà il limite di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia il

Chiede inoltre che (**barrare le caselle che interessano**):

- o l'assegno straordinario di sostegno al reddito venga erogato in forma rateale;
- o l'assegno straordinario di sostegno al reddito venga erogato in un'unica soluzione;
- o il trattamento di cui accordi a latere del (10% della Retribuzione Annuale Lorda ragguagliata ai mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà per il Settore del Credito) venga riconosciuto in forma rateale;
- o il trattamento di cui accordi a latere del (10% della Retribuzione Annuale Lorda ragguagliata ai mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà per il Settore del Credito) venga riconosciuto in un'unica soluzione.

Il/La sottoscritto/a:

- per quanto eventualmente necessario, delega la Banca Antonveneta ad acquisire presso l'I.N.P.S. e presso altri Enti Previdenziali/Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva;
- dichiara di accettare le condizioni ed i termini previsti dal Regolamento contenuto nel D.M. sopra citato e dall'Accordodicembre 2007 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- chiede, in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito (solo per chi si trova nelle condizioni di cui all'Accordo2007), che la stessa avvenga in rate mensili,
 - o proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui è attualmente iscritto/a;
 - o non proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui è attualmente iscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Banca dell'eventuale successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro.

Data

Firma _____

BANCA ANTONVENETA S.P.A.

DIRCREDITO FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL
SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA